

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3133}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**MELONI**)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(**PICCHETTO FRATIN**)

Conversione in legge del decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177,
recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie
ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare
e le bonifiche

Presentato l'8 ottobre 2026

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche, il cui contenuto è di seguito illustrato.

L'articolo 1 reca disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, mediante interventi sulla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le disposizioni del presente articolo presentano carattere di straordinaria necessità e urgenza in quanto dirette a fronteggiare criticità attuali nell'esercizio delle funzioni statali in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali, che incidono direttamente sui tempi di realizzazione di investimenti strategici e sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

In particolare, il progressivo incremento del numero e della complessità dei procedimenti di competenza statale ha determinato un significativo allungamento dei tempi istruttori, tale da rendere necessario un immediato intervento normativo volto a rafforzare le strutture tecniche competenti, ad assicurare maggiore efficienza organizzativa e ad evitare ulteriori ritardi nei procedimenti autorizzativi e valutativi in corso. Le misure introdotte sono altresì funzionali ad assicurare l'uniforme e tempestiva attuazione di obblighi e principi recentemente chiariti dalla giurisprudenza dell'Unione europea in materia di tutela della salute nell'ambito dei procedimenti autorizzativi ambientali.

Il comma 1, lettera a), numeri 1.1) e 1.2), prevede l'attribuzione alla Commissione PNRR-PNIEC della competenza a svolgere le verifiche di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in ordine ai progetti relativi al

Piano nazionale di ripresa e resilienza o al Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), attualmente non assegnata dall'articolo 8, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo alla predetta Commissione. In tal modo, si giunge a ricondurre tutti i procedimenti di valutazione ambientale dei progetti PNRR-PNIEC in capo alla Commissione a ciò appositamente deputata, al fine di evitare le disfunzioni derivanti dall'esame del medesimo progetto da parte di due diverse commissioni (la Commissione VIA-VAS per la verifica di assoggettabilità a VIA e la Commissione PNRR-PNIEC per l'esecuzione della VIA sullo stesso progetto). Si pensi, ad esempio, ai casi in cui un progetto, ai sensi degli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, viene sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA che, dando esito positivo, comporta la sottoposizione del progetto a valutazione di impatto ambientale. La necessità e l'urgenza dell'intervento sono rinvenibili, nel caso in esame, nell'esigenza di eliminare immediatamente duplicazioni istruttorie nell'ambito dei procedimenti relativi agli interventi PNRR e PNIEC, evitando che il medesimo progetto sia esaminato da organi differenti nelle diverse fasi del cosiddetto « *assessment* » ambientale. L'accentramento delle competenze presso la Commissione PNRR-PNIEC consente di ridurre aggravii procedurali e possibili disallineamenti istruttori in relazione a interventi strategici soggetti a termini attuativi stringenti. Inoltre, la lettera a), numero 2), modifica l'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2006, introducendo un nuovo comma 5-bis il quale statuisce che, con lo stesso decreto ministeriale che definisce i costi di funzionamento delle Commissioni, sono altresì definiti i costi relativi ai rimborsi spettanti per l'inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale della Commissione PNRR-PNIEC, ai sensi dell'articolo 25,

comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

La lettera b) modifica l'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che, a decorrere dall'anno 2026, i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria spettanti in caso di inosservanza dei termini di conclusione dei procedimenti di valutazione ambientale siano coperti mediante i proventi delle tariffe corrisposte dai soggetti proponenti ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, nel limite di 5 milioni di euro annui.

A proposito della lettera c) occorre premettere che attualmente, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il provvedimento di VIA di competenza statale può essere rilasciato, su richiesta del proponente, nell'ambito di un procedimento unico, comprensivo, tra l'altro, dell'autorizzazione paesaggistica. La novella che si propone è volta a evitare il rischio di duplicazioni, facendo salva l'ipotesi prevista dall'articolo 25, comma 2-*quinq*ues, primo periodo, nella quale l'autorizzazione paesaggistica è compresa nel concerto prestato dal competente direttore generale del Ministero della cultura nell'ambito del provvedimento di VIA.

Secondo il comma 2, per potenziare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, è autorizzata una spesa pari a 500.000 euro annui per l'anno 2027. Le risorse sono destinate sia a rafforzare le valutazioni tecnico-sanitarie nell'ambito delle procedure autorizzative, sia a coprire i relativi costi amministrativi e procedurali.

Per concludere, il comma 3 prevede che la copertura finanziaria della spesa di 500.000 euro per l'anno 2027 sia assicurata mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento destinato al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 2 reca misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima. Le disposizioni del presente articolo presentano carattere di straordinaria necessità e urgenza in considerazione del crescente verificarsi di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima che, pur determinando situazioni di significativa criticità per i territori interessati e richiedendo interventi immediati da parte delle amministrazioni locali, non si configurano quali eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Negli ultimi anni, l'intensificarsi degli effetti dei cambiamenti climatici, unitamente alla diffusione di fenomeni ecologici emergenti e spesso non programmabili, ha evidenziato l'esistenza di una categoria di eventi che richiedono tempestive azioni di contenimento, mitigazione o ripristino ambientale, in assenza di strumenti finanziari specificamente destinati a tale finalità. L'esperienza maturata negli ultimi anni ha inoltre dimostrato che fenomeni improvvisi di alterazione degli ecosistemi possono produrre, in tempi estremamente rapidi, rilevanti impatti ambientali, economici e sociali, rendendo necessario predisporre strumenti finanziari immediatamente attivabili anche al di fuori delle procedure emergenziali disciplinate dal decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. L'urgenza dell'intervento è altresì connessa alla necessità di assicurare la disponibilità immediata di risorse utilizzabili dai comuni per fronteggiare eventi che tendono a manifestarsi con particolare frequenza durante il periodo estivo, quando l'innalzamento delle temperature, la riduzione della disponibilità idrica e l'alterazione degli equilibri ecosistemici possono determinare l'insorgenza di fenomeni straordinari suscettibili di richiedere misure tempestive di contrasto e contenimento.

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Fondo per gli investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. In particolare, l'istituzione del suddetto Fondo si rende necessaria per finanziare la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Gli interventi finanziabili devono essere volti a fronteggiare eventi imprevedibili relativi a situazioni di crisi afferenti al ciclo dei rifiuti, alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina, a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque, nonché a contrastare ulteriori effetti derivanti dai cambiamenti climatici. In tale ambito rientrano, a titolo esemplificativo, fenomeni di proliferazione di specie aliene invasive, alterazioni improvvise degli ecosistemi terrestri e acquatici, crisi ambientali localizzate connesse alla qualità delle acque o alla gestione dei rifiuti e ulteriori eventi che, pur non assumendo dimensioni o caratteristiche tali da giustificare la dichiarazione dello stato di emergenza, richiedono interventi rapidi per evitare l'aggravamento dei danni ambientali, economici e sociali.

Al comma 2 si demanda a un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la definizione delle modalità attuative per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei comuni nonché dei criteri e delle modalità di valutazione delle stesse, delle procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione e dei casi di revoca dei finanziamenti. In tale ultimo caso, la disposizione chiarisce che la revoca è sempre disposta se, nel termine di centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanzia-

mento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento. La disposizione demanda altresì al suddetto decreto la definizione dell'ammontare massimo di risorse erogabili a beneficio del comune richiedente, prevedendo che, in ogni caso, al singolo comune non possa essere assegnato più di 1 milione di euro per ciascun evento imprevedibile occorso.

Al comma 3 si prevede la facoltà per i comuni beneficiari del finanziamento di avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, del supporto tecnico-operativo di società *in house* delle pubbliche amministrazioni. L'ammontare degli oneri derivanti dalle suddette convenzioni non può superare il limite complessivo dell'1 per cento del totale del finanziamento concesso.

Il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», mediante parziale utilizzo dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

L'articolo 3 interviene sull'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante disposizioni urgenti in materia di dissesto idrogeologico, introducendo modifiche finalizzate a rafforzare il modello commissariale e a migliorare l'efficacia operativa degli interventi.

La disposizione mira ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi commissariali, riconoscendo espressamente la possibilità di porre a carico dei relativi quadri economici le spese strettamente connesse alle attività di supporto tecnico-specialistico necessarie per la predisposizione degli atti di gara, per la gestione delle procedure di affidamento e per le successive fasi di realizzazione e monitoraggio degli interventi. La disposizione si inserisce in un contesto nel quale numerosi

interventi commissariali risultano attualmente in corso di progettazione, affidamento o esecuzione e richiedono un immediato consolidamento del quadro giuridico di riferimento, anche alla luce dell'evoluzione normativa intervenuta con il codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. L'intervento normativo in esame risponde pertanto all'esigenza non differibile di garantire continuità amministrativa, certezza contabile e piena operatività alle strutture incaricate di realizzare opere aventi finalità diretta di tutela dell'incolumità pubblica e del territorio. Nel perseguire l'obiettivo di rendere pienamente coerente la disciplina recata dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il vigente assetto normativo in materia di contratti pubblici, l'intervento normativo finisce per conferire rango normativo a un principio già consolidato nella prassi amministrativa e contabile, concernente l'imputazione delle spese di supporto tecnico-amministrativo ai quadri economici degli interventi.

La previsione si colloca nell'ambito di un quadro normativo e contabile già consolidato, secondo cui le spese tecniche, amministrative e di supporto strettamente funzionali alla realizzazione degli interventi costituiscono componenti dell'investimento pubblico e trovano copertura nei relativi quadri economici. Essa risulta coerente con i principi del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 nonché con la disciplina speciale in materia di dissesto idrogeologico (articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191; articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116; articolo 17-*octies*, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113). Segnatamente, la disposizione chiarisce che:

gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnica specialistica

finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente;

tali spese sono finanziate entro il limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato, quale parametro idoneo ad assicurare la congruità e la proporzionalità dei relativi costi rispetto al valore complessivo dell'investimento;

restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di copertura degli oneri relativi ai soggetti attuatori e alle strutture di supporto previste dalla normativa speciale di settore.

In definitiva, l'intervento normativo è volto a garantire certezza applicativa in ordine alla copertura finanziaria delle attività di assistenza tecnica specialistica funzionali all'attuazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, assicurando la disponibilità degli strumenti operativi necessari per la progettazione, l'affidamento e la realizzazione tempestivi delle opere. La disposizione persegue pertanto finalità di accelerazione e rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli investimenti, in coerenza con i principi generali che regolano la formazione dei quadri economici delle opere pubbliche.

L'articolo 4, recante disposizioni urgenti in materia di economia circolare, apporta modificazioni alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il comma 1, alla lettera *a*), introduce nell'articolo 178-*ter*, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 una nuova lettera *a-bis*) volta a rafforzare i presidi di imparzialità, trasparenza e corretto funzionamento delle organizzazioni operanti nell'ambito dei regimi di responsabilità estesa del produttore, prevenendo situazioni di conflitto di interessi, suscettibili di compromettere la neutralità delle decisioni assunte dai relativi organi amministrativi. Secondo tale disposizione, le organizzazioni che adempiono, per conto dei produttori di prodotti, agli obblighi di responsabilità estesa debbono dotarsi di regole finalizzate ad

assicurare la trasparenza dei processi decisionali nonché la correttezza procedurale e sostanziale delle deliberazioni degli organi di amministrazione. In questa prospettiva, le predette organizzazioni sono specificamente chiamate a introdurre obblighi di astensione a carico dei componenti degli organi amministrativi che si trovino in una situazione di conflitto di interessi, sia attuale sia potenziale, per conto proprio o di soggetti terzi.

Il comma 1, lettera *b*), introduce, dopo l'articolo 185-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, il nuovo articolo 185-*ter* volto a disciplinare la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti ovvero prodotte nell'ambito di cantieri puntuali.

Giova rammentare, al riguardo, che è attualmente in corso di adozione un nuovo regolamento volto alla semplificazione delle attività di gestione di tali materiali, la cui entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, comporterà l'abrogazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. L'intervento normativo in commento mira, in particolare, a tenere conto delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 710, reso nell'adunanza del 14 aprile 2026. In tale sede, la Sezione consultiva ha rilevato che lo schema di regolamento, in assenza di un'apposita copertura legislativa, non avrebbe potuto derogare alle condizioni del deposito temporaneo stabilite dalla fonte primaria (articolo 185-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006), sotto il profilo, in particolare, dei quantitativi massimi accumulabili. Il Consiglio di Stato ha evidenziato che la previsione regolamentare di soglie pari a 4.000 metri cubi complessivi (di cui non oltre 800 di rifiuti pericolosi) per le terre e rocce da scavo – pur essendo una disciplina già presente nel vigente decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017 – risultava in contrasto con i limiti generali di 30 metri cubi previsti dall'articolo 185-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006. Al fine di superare tale censura di legittimità ri-

guardante la gerarchia delle fonti e la potestà regolamentare, si rende necessario intervenire con una norma di rango primario. La novella recata dall'articolo 185-*ter* prevede, dunque, soglie specifiche per le terre e rocce da scavo identificate dai codici EER 17.05.04 e 17.05.03*. Si sottolinea che la norma, nell'offrire copertura legislativa a limiti quantitativi (4.000 metri cubi totali / 800 metri cubi pericolosi) già previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 120 del 2017, intende assicurare la continuità operativa e i livelli di semplificazione necessari per il settore, anche nella fase successiva alla cessazione dell'efficacia del decreto stesso e a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica attuativo dell'articolo 48 del decreto-legge n. 13 del 2023.

Il comma 2 del medesimo articolo 185-*ter* disciplina, altresì, il riutilizzo diretto, nel medesimo sito di produzione, delle terre e rocce da scavo generate nell'ambito di cantieri puntuali, prevedendo che tale riutilizzo possa avvenire anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. A tal proposito, la disposizione introduce una definizione normativa di « cantiere puntuale », individuandolo nel cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati sulla base delle sezioni di progetto e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione.

La disposizione prevede, inoltre, che la sussistenza dei requisiti occorrenti per l'applicazione della disciplina sia attestata dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

Il comma 3 del nuovo articolo 185-*ter*, invece, individua le ipotesi di esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina di cui al comma 2, primo periodo, al fine di circoscriverne l'operatività ai soli casi in cui ricorrono condizioni idonee a garantire il riutilizzo diretto delle terre e rocce da scavo, evitando impatti sull'ambiente e sulla salute. Segnatamente, la disposizione esclude dall'applicazione della disciplina semplificata le terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plasti-

che impiegati nelle attività di scavo meccanizzato o tradizionale. Sono altresì escluse le terre e rocce da scavo provenienti da siti interessati da procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché quelle derivanti da scavi eseguiti per la rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione.

Lo stesso comma 1 dell'articolo 4 in commento, alla lettera c), introduce nell'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006 un nuovo comma 2-bis, in base al quale è richiesto che gli statuti dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi disciplinino la partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi medesimi da parte di rappresentanti di imprese impegnate in attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio, avendo cura di introdurre misure idonee a prevenire situazioni di conflitto di interessi nonché puntuali obblighi di dichiarazione e di astensione ove detti conflitti si profilino anche solo in potenza. In ogni caso, ai rappresentanti sopra citati è fatto obbligo di astenersi dal prendere parte a qualsiasi decisione consortile relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui essi sono espressione. In tal modo, sono garantite condizioni di imparzialità e concorrenza nelle procedure mediante le quali i consorzi affidano servizi funzionali allo svolgimento delle proprie attività, evitando che soggetti potenzialmente beneficiari delle decisioni possano influire sulla loro adozione.

Il comma 2 dell'articolo 4 in esame interviene sull'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di assicurare una più chiara, completa e uniforme applicazione della disciplina relativa all'utilizzo del combustibile solido secondario derivato dalla componente secca dei rifiuti non pericolosi (CSS-combustibile) in sostituzione dei combustibili tradizionali. La disposizione presenta carattere di necessità e urgenza in ragione dell'esigenza di superare nell'immediato le rilevanti incertezze interpretative e applicative emerse nell'attuazione della disci-

plina vigente. Tali incertezze hanno determinato, a fronte di interventi caratterizzati da analoghi presupposti tecnici e ambientali, l'adozione di prassi amministrative non uniformi sul territorio nazionale, con conseguente disomogeneità dei procedimenti autorizzativi, aggravio degli oneri amministrativi a carico degli operatori e rallentamento della realizzazione di interventi funzionali al perseguimento degli obiettivi di economia circolare e decarbonizzazione dei processi produttivi. L'urgenza dell'intervento è altresì connessa alla necessità di assicurare un'applicazione uniforme della disciplina in un settore strategico per il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei di riduzione del ricorso alle fonti fossili, valorizzazione energetica delle frazioni non riciclabili dei rifiuti e rafforzamento della sicurezza energetica del sistema produttivo nazionale. La permanenza dell'attuale quadro interpretativo, caratterizzato da orientamenti non sempre convergenti delle autorità competenti e della giurisprudenza amministrativa, rischia infatti di compromettere nel breve periodo la realizzazione di interventi industriali già programmati, con effetti negativi sulla competitività delle imprese e sul raggiungimento degli obiettivi ambientali perseguiti dall'ordinamento. In tale contesto, assume particolare rilievo il contenzioso sviluppatosi in materia, che ha evidenziato la centralità della corretta individuazione degli elementi rilevanti ai fini della qualificazione di un intervento come modifica sostanziale o non sostanziale (si confronti, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8093 del 2023). La disposizione è pertanto volta a prevenire ulteriori incertezze applicative e contenziosi mediante una più puntuale definizione legislativa dei relativi presupposti. Per tali ragioni, si è ritenuto necessario procedere alla sostituzione integrale dei commi 2 e 3 dell'articolo 35 del citato decreto-legge n. 77 del 2021, anziché intervenire con ulteriori modificazioni puntuali sul testo vigente. La disciplina attualmente in vigore è, infatti, il risultato di più interventi normativi stratificatisi nel tempo e un ulteriore intervento correttivo avrebbe rischiato di accrescere

difficoltà interpretative già avveratesi. La riscrittura integrale consente invece di ricondurre la materia a un quadro normativo organico, coerente e più intelligibile. In particolare, le lettere *a)* e *b)* sostituiscono i commi 2 e 3 dell'articolo 35 individuando in maniera espressa ed esaustiva le condizioni al ricorrere delle quali gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, non costituiscono modifiche sostanziali né varianti sostanziali degli impianti interessati. Le condizioni individuate dal legislatore sono costituite:

a) dall'assenza di incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) dal rispetto dei valori limite di emissione stabiliti ai sensi dell'allegato 2 al titolo III-*bis* della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comprese, pertanto, le deroghe ivi contemplate.

La disposizione chiarisce che, qualora risultino soddisfatti entrambi i requisiti, l'intervento non determina alterazioni sostanziali delle caratteristiche produttive e ambientali dell'impianto già autorizzato e può, conseguentemente, essere assoggettato a un regime procedimentale semplificato. Viene inoltre sostituito il previgente riferimento generico ai limiti emissivi previsti per il coincenerimento dei rifiuti con il puntuale rinvio all'allegato 2 al titolo III-*bis* della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di individuare con certezza il parametro normativo applicabile e comprendere espressamente nell'ambito della disciplina anche le eventuali deroghe previste dal medesimo allegato. La norma disciplina, inoltre, il procedimento applicabile agli interventi che soddisfano le condizioni previste dalla legge, prevedendo la trasmissione di una comunicazione corredata di documentazione tecnica descrittiva e attribuendo all'autorità competente un termine di quarantacinque giorni entro il quale verificare la sussistenza dei presupposti richiesti; decorso inutilmente tale termine, l'interessato può procedere alla

realizzazione dell'intervento. Attraverso tale intervento vengono perseguiti obiettivi di certezza del diritto, uniformità applicativa sul territorio nazionale e accelerazione dei procedimenti amministrativi, nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale garantite dal mantenimento dei limiti emissivi e dell'assetto autorizzativo dell'impianto. La disposizione risponde pertanto alla straordinaria necessità e urgenza di assicurare l'immediata uniformità applicativa della disciplina nazionale in materia di utilizzo del CSS-combustibile, evitando il consolidarsi di prassi difformi suscettibili di compromettere il conseguimento degli obiettivi di economia circolare, transizione energetica e decarbonizzazione del sistema produttivo.

La lettera *c)* introduce nel ridetto articolo 35 del decreto-legge n. 77 del 2021 un nuovo comma 3.1, che qualifica gli interventi disciplinati dai precedenti commi 2 e 3 come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. La previsione è coerente con la funzione strategica attribuita dal legislatore all'impiego del CSS-combustibile nell'ambito delle politiche di economia circolare e transizione energetica. L'utilizzo del CSS-combustibile consente infatti di valorizzare, in sostituzione dei combustibili fossili, frazioni di rifiuti non riciclabili, contribuendo alla riduzione del conferimento in discarica, alla diminuzione delle emissioni climalteranti e al rafforzamento dell'autonomia energetica del sistema produttivo nazionale. La qualificazione legislativa come interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti è volta a garantire la piena effettività delle misure di semplificazione previste dall'articolo 35, assicurando una realizzazione tempestiva e uniforme degli interventi sul territorio nazionale e consentendo il perseguimento di obiettivi di rilevante interesse pubblico connessi alla transizione energetica, alla sicurezza degli approvvigionamenti e all'economia circolare.

Il comma 3 apporta modificazioni all'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, al fine di comprendere espressamente nel

relativo ambito di applicazione anche gli impianti che utilizzano CSS-combustibile e di prorogare il termine di efficacia della disciplina dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030. La disposizione presenta carattere di necessità e urgenza in quanto l'approssimarsi della scadenza del regime vigente rischia di determinare un quadro di incertezza regolatoria incompatibile con i tempi di programmazione industriale e con gli investimenti necessari per incrementare l'utilizzo dei combustibili alternativi in sostituzione delle fonti fossili nei processi produttivi. Il termine del 31 dicembre 2030 è stato individuato in coerenza con il principale orizzonte temporale degli obiettivi europei e nazionali in materia di decarbonizzazione, economia circolare, riduzione delle emissioni climalteranti e incremento dell'utilizzo di combustibili alternativi nei processi industriali. La stabilità del quadro normativo per un periodo congruo costituisce infatti un presupposto essenziale affinché gli operatori possano programmare e realizzare investimenti caratterizzati da orizzonti temporali pluriennali e consolidare le filiere industriali connesse alla produzione e all'utilizzo del CSS-combustibile. La proroga è inoltre funzionale a consentire il pieno dispiegarsi degli effetti della disciplina, favorendo la progressiva sostituzione del *pet-coke* con combustibili alternativi, il rafforzamento delle filiere nazionali di recupero dei rifiuti non riciclabili, la riduzione delle emissioni del comparto industriale e il miglioramento della competitività delle imprese nazionali in un contesto europeo caratterizzato da livelli di sostituzione energetica significativamente più elevati. L'intervento contribuisce pertanto al raggiungimento degli obiettivi nazionali di transizione ecologica e sicurezza energetica, assicurando al contempo certezza regolatoria agli operatori economici e continuità all'azione di progressiva decarbonizzazione dei processi produttivi.

Il comma 4 apporta modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, con l'obiettivo di rafforzare la tracciabilità dei materiali riciclati impiegati nella produzione di bottiglie per bevande, migliorare la qualità dei dati comunicati dai produt-

tori e rendere più effettivo il sistema di vigilanza e controllo sul rispetto degli obiettivi di riciclo stabiliti dalla normativa vigente e dalla disciplina europea in materia di imballaggi e di economia circolare. In tale prospettiva, la proposta mira ad assicurare un quadro informativo più completo e affidabile lungo l'intera filiera delle bottiglie in plastica per bevande, così da consentire un monitoraggio puntuale sia dei quantitativi di plastica riciclata effettivamente utilizzati, sia dell'origine del materiale stesso, con particolare riferimento alla distinzione tra provenienza da Stati membri dell'Unione europea e provenienza da Paesi terzi.

Sotto il profilo delle finalità, l'intervento è volto anzitutto a garantire che i quantitativi di plastica riciclata impiegati nella produzione delle bottiglie siano oggetto di un monitoraggio sistematico e verificabile, in grado di restituire un quadro attendibile del grado di effettivo conseguimento degli obiettivi obbligatori di utilizzo di materiale riciclato. A tal fine, si ritiene necessario prevedere obblighi informativi specifici a carico dei produttori, di modo che il flusso dei dati verso il Consorzio nazionale imballaggi sia omogeneo, standardizzato e idoneo a rappresentare in maniera coerente le diverse fasi della filiera. Un ulteriore profilo qualificante riguarda la tracciabilità dell'origine del materiale riciclato, che viene espressamente distinta a seconda che la plastica provenga da un altro Stato membro dell'Unione europea ovvero da un Paese terzo, così da consentire una lettura più trasparente dei flussi di approvvigionamento e facilitare le verifiche in chiave di conformità alle regole europee e nazionali. In questo modo, le informazioni trasmesse al sistema consortile e all'Organismo di vigilanza diventano uno strumento essenziale per valutare sia la qualità del riciclo, sia l'effettività delle politiche di sostegno all'impiego di materiali riciclati nel settore delle bevande.

Per quanto concerne il contenuto delle modifiche, all'articolo 6 del decreto legislativo n. 196 del 2021 si introduce il nuovo comma 5-*bis*, che impone ai produttori di bottiglie per bevande un obbligo di comu-

nicazione annuale al Consorzio nazionale imballaggi, da adempiere tramite i consorzi di filiera o i sistemi autonomi riconosciuti, con riferimento al quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, al quantitativo di plastica riciclata acquistata e contenuta nei prodotti e alla provenienza di tale plastica, distinguendo tra Stati membri e Paesi terzi. I dati così acquisiti sono destinati a confluire, in forma integrata, nei piani e programmi di settore di cui all'articolo 11 del medesimo decreto legislativo nonché nella comunicazione annuale prevista dall'articolo 13, garantendo una maggiore coerenza informativa tra gli strumenti programmatici e gli obblighi di rendicontazione. La previsione consente, in tal modo, di rafforzare la capacità di analisi del sistema consortile e dell'amministrazione competente, fornendo elementi conoscitivi aggiornati e omogenei che possono essere utilizzati sia per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi di riciclo sia per l'eventuale adeguamento delle politiche di settore.

L'articolo 5, recante disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata « Terra dei fuochi », al comma 1, lettera a), apporta modificazioni all'articolo 244 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che disciplina il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.

Il numero 1) introduce un termine per la conclusione del procedimento, pari a centocinquanta giorni, decorrente dalla comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 244 e comunque dalla conoscenza della potenziale contaminazione del sito. Il numero 2) disciplina l'esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia della provincia nell'adozione, entro il previsto termine di centocinquanta giorni, dell'ordinanza motivata di diffida del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere (qualora i livelli di contaminazione risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione). Tale esercizio è attribuito alla regione, che, a tal fine, gode del supporto del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

Giova, in proposito, rammentare che il comma 3 dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 dispone che: « Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità ». La norma in commento dispone, pertanto, l'introduzione dei poteri sostitutivi nei confronti della provincia inerte, anche nella prospettiva di consentire il recupero delle risorse pubbliche a carico del responsabile della contaminazione (*ultra vires*) e nei confronti del proprietario incolpevole (nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi).

Il comma 1, lettera b), apporta modificazioni all'articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo che con decreto *ex* articolo 264, comma 2-bis — ossia un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), sentita la Conferenza unificata —, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati possano essere integrati anche con l'inserimento di criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale. La caratterizzazione delle matrici ambientali nelle aree marine è identificabile con l'insieme delle attività che permettono di acquisire le informazioni sui fenomeni di contaminazione e definire gli interventi di messa in sicurezza (di emergenza, permanente o operativa), bonifica e ripristino ambientale finalizzati all'uso legittimo delle risorse marine, fornendo elementi a supporto delle eventuali fasi di progettazione per la scelta delle tecnologie più appropriate. È pertanto necessario procedere, nell'ambito degli alle-

gati al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, all'individuazione di specifici criteri per la caratterizzazione ambientale nelle aree marine in argomento. La norma in commento si prefigge l'obiettivo di offrire una base che abiliti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i Ministri della salute e delle imprese e del *made in Italy*, previo parere dell'ISPRA e sentita la Conferenza unificata, a intervenire modificando gli allegati al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche per tali aspetti.

Il comma 1, lettera c), prevede l'espunzione del ferro e del manganese dal novero delle sostanze per le quali la tabella 2 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce appositi valori limite, funzionali alla valutazione del superamento delle soglie di contaminazione nelle acque sotterranee. Tale modifica si rende necessaria in quanto sia il ferro che il manganese sono considerati parametri indicatori dello stato di falda e non metalli per i quali si rende necessario indicare valori limite ai fini dell'individuazione della concentrazione costituente soglia di contaminazione nelle acque sotterranee, trattandosi di metalli privi di effetto tossico e che pertanto non determinano effetti negativi né sull'ambiente né sulla salute umana.

Il comma 2 estende le misure di semplificazione previste all'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, agli interventi di bonifica finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, nonché del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013.

I commi 3, 4, 5, 6 e 7 recano disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata «Terra dei fuochi», come individuata dalle direttive dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania,

del 23 dicembre 2013, del 16 aprile 2014 e del 10 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6. In particolare, il comma 3 dispone che per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica della cosiddetta «Terra dei fuochi» da parte del Commissario unico istituito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, sono destinate, fino all'importo complessivo di 200 milioni di euro, le risorse disponibili nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri del fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il comma 4 incrementa, per le medesime finalità, il predetto fondo limitatamente alla quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in misura pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030. Tale incremento concorre al raggiungimento della dotazione finanziaria complessiva destinata agli interventi di risanamento e bonifica dell'area «Terra dei fuochi», in coerenza con il programma pluriennale di attività affidato al Commissario unico. Il comma 5 disciplina le modalità di gestione delle risorse finanziarie destinate agli interventi previsti dal comma 3, stabilendo che le medesime confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico. La disposizione prevede inoltre che le relazioni periodiche trasmesse dal Commissario ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge n. 25 del 2025 rechino specifica evidenza dell'utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo in esame, al fine di assicurare adeguati livelli di monitoraggio, rendicontazione e trasparenza nella gestione delle stesse. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'incremento del fondo disposto dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, mediante corrispondente riduzione

delle disponibilità del fondo speciale di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La riduzione è posta a carico, quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e, quanto ai restanti importi, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. La disposizione assicura pertanto la neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso l'utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente. Il comma 7 prevede che alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141 (che prevede che una quota fino al 2 per cento delle risorse destinate agli interventi possa essere finalizzata alle esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario). Tanto disposto, il medesimo comma prevede che per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In generale, le disposizioni dell'articolo 5 in commento presentano carattere di straordinaria necessità e urgenza in quanto finalizzate a rafforzare l'effettività delle procedure di bonifica dei siti contaminati e ad accelerare gli interventi di risanamento ambientale in situazioni che incidono direttamente sulla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. L'urgenza dell'intervento è anzitutto connessa alla necessità di superare le criticità applicative che, nella pratica, hanno frequentemente determinato ritardi nell'individuazione dei responsabili della contamina-

zione e nell'attivazione delle conseguenti misure di ripristino ambientale. L'introduzione di un termine certo per la conclusione del procedimento e di meccanismi sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inerti risponde all'esigenza non differibile di assicurare una più tempestiva attivazione delle procedure previste dalla normativa vigente, evitando che il protrarsi delle situazioni di contaminazione determini ulteriori effetti negativi sulle matrici ambientali interessate e renda più complesso e oneroso il successivo recupero ambientale. Analoga esigenza di immediatezza caratterizza le disposizioni relative ai siti di interesse nazionale, con particolare riferimento alla definizione dei criteri per la caratterizzazione ambientale delle aree marine, il cui mancato completamento determina ancora oggi significative difficoltà operative nella progettazione e realizzazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza. L'urgenza dell'intervento emerge con particolare evidenza in relazione alle misure concernenti l'area denominata «Terra dei fuochi». Le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo in esame sono direttamente funzionali a garantire l'immediata attuazione delle attività di risanamento e bonifica demandate al Commissario unico e ad assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 30 gennaio 2025, Cannavacciuolo e altri *c.* Italia, che ha evidenziato la necessità di adottare misure effettive, coordinate e tempestive per fronteggiare le conseguenze dell'inquinamento ambientale nell'area interessata. In tale contesto, il differimento degli interventi finanziari e delle misure di semplificazione introdotti dal presente articolo rischierebbe di compromettere il conseguimento degli obiettivi di risanamento ambientale, di ritardare la realizzazione delle attività commissariali già programmate e di pregiudicare il pieno adempimento degli obblighi gravanti sullo Stato in relazione alla tutela dei diritti fondamentali delle popolazioni interessate. Le disposizioni dell'articolo rispondono, pertanto, all'esigenza indifferibile di

assicurare maggiore efficacia e tempestività alle procedure di bonifica, rafforzare la capacità di intervento delle amministrazioni competenti e garantire l'immediata disponibilità degli strumenti normativi e finanziari necessari per il persegui-

mento degli obiettivi di tutela ambientale e sanitaria perseguiti dall'ordinamento nazionale ed europeo.

L'articolo 6 stabilisce l'entrata in vigore del provvedimento nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

L'**articolo 1** (*Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali*) reca disposizioni urgenti in materia di autorizzazioni e valutazioni ambientali mediante interventi sul decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e su specifici procedimenti autorizzativi.

In particolare, la **lettera a), numero 1), del comma 1** prevede l'attribuzione alla Commissione PNRR-PNIEC della verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza. Tenuto conto che i costi di funzionamento della Commissione PNRR-PNIEC trovano copertura nei proventi delle tariffe ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e che, nel caso di specie, si tratta di costi che attualmente sono a carico della Commissione tecnica VIA-VAS, non si determinano effetti sul complesso delle tariffe. In tal modo ogni segmento della valutazione ambientale delle opere incluse nei relativi programmi PNRR-PNIEC è ricondotto in capo alla competente Commissione PNRR-PNIEC.

La **lettera a), numero 2), del comma 1** non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si prevede che il decreto annuale per la definizione dei costi di funzionamento delle commissioni deputate all'istruttoria prodromica al rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale, previsto dall'articolo 8, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo n. 152 del 2006, provveda anche alla definizione dei costi occorrenti per il rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-ter, del medesimo decreto.

La **lettera b) del comma 1** del decreto in esame apporta modificazioni all'articolo 25, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nel senso di prevedere che la copertura dei costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria per mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento di valutazione d'impatto ambientale sia assicurata, a decorrere dall'anno 2026, dei proventi delle tariffe da applicare ai soggetti proponenti ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo n. 152, nel limite di 5 milioni di euro annui. Individuando la copertura dei costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria nei proventi derivanti dal versamento delle tariffe VIA, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Allo stato attuale, tenuto conto sia delle istanze di rimborso giacenti che delle sentenze esecutive e degli ulteriori provvedimenti giurisdizionali, si registra un importo di circa 2 milioni di euro dovuti a titolo di rimborso.

Si stima, inoltre, che all'importo sopra menzionato andranno ad aggiungersi ulteriori 500.000 euro circa, relativi ai ricorsi attualmente in attesa di giudizio.

A oggi, si stima in via prudenziale un onere in capo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica pari a circa 2,5 milioni di euro per l'anno 2026.

Per gli anni a decorrere dal 2027, considerata una stima di 75 ricorsi annui con richiesta di accertamento del diritto al rimborso, nonché di 77 istanze annue di rimborso poste in via stragiudiziale, l'onere complessivo presunto potrà oscillare fra i 2 e i 2, 5 milioni di euro annui.

Sulla base della previsione normativa tali costi gravano sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1, del testo unico ambientale, il cui *trend* è illustrato nella tabella 1, che segue.

ANNO	ENTRATE
2019	€ 6.635.556,17
2020	€ 10.613.648,08



2021	€ 18.642.886,48
2022	€ 28.018.597,32
2023	€ 37.613.775,28
2024	€ 51.161.817,99
2025	€ 23.811.163,50

Tabella 1

Tale *trend* di entrate ha garantito negli anni la copertura dei costi di funzionamento secondo il quadro normativo vigente e consente, inoltre, di ipotizzare che, a seguito della modifica normativa in oggetto, sarà assicurata la capienza in relazione ai costi stimati per le istanze di rimborso.

Per completezza, si riporta di seguito una seconda tabella (Tabella 2), recante evidenza dei costi complessivi di funzionamento delle strutture relativi all'anno 2025 (costi fissi sopportati dalla Direzione generale valutazioni ambientali per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, di VIA e di VAS connesse alle attività delle Commissioni tecniche).

Materiale informatico e di ufficio per le Commissioni	50.000,00 €
Personale di supporto (art.8, co.2 octies, d. lgs 152/06)	502.122,00 €
Compensi commissari VIA VAS	5.033.664,00 €
Compensi commissari PNRR PNIEC	5.034.816,00 €
Trasferte/missioni PNRR PNIEC - VIA VAS	40.000,00 €
Convenzione Invitalia (art.33, co. 1, d. lgs 152/06)	3.027.661,65 €
Convenzione CNR (art.8, co.1, d. lgs 152/06)	1.025.420,00 €
Convenzione GSE S.p.A. (art.1, co.3, DL 153/24)	1.000.000,00 €
Convenzione Ispra (art.8, co.1, d. lgs 152/06)	500.000,00 €
Totale	16.213.683,65 €

Tabella 2

La **lettera c) del comma 1** si limita a richiamare l'articolo 25, comma 2-*quinquies*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in forza del quale il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove la relazione paesaggistica consenta di esprimere una valutazione positiva di compatibilità paesaggistica del progetto; pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 2** è volto a rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA) di competenza statale già rilasciate e alla verifica del rispetto delle relative condizioni, anche alla luce dei recenti orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea e delle innovazioni recate dalla normativa unionale in materia di emissioni industriali. Tali attività richiedono il potenziamento delle strutture tecnico-amministrative di supporto alla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, con particolare riferimento alle valutazioni integrate ambiente-salute. Ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le spese relative alle singole istruttorie AIA sono poste a carico dei gestori degli impianti mediante apposite tariffe istruttorie. In attuazione di tale principio, il decreto ministeriale 6 marzo 2017, n. 58,



prevede che una quota pari al 60 per cento delle tariffe sia destinata ai compensi dei componenti della Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC e che la restante quota sia destinata alle attività di supporto tecnico-scientifico svolte da ISPRA nell'ambito dei procedimenti autorizzativi. La disposizione non modifica tale assetto e non è finalizzata alla copertura dei compensi dei componenti della Commissione né delle attività istruttorie riferibili ai singoli procedimenti, che continuano ad essere integralmente finanziati mediante le tariffe versate dai gestori. L'esigenza di autorizzare una spesa aggiuntiva deriva, invece, dalla necessità di sostenere, nel corso dell'anno 2027, una fase transitoria di rafforzamento organizzativo e metodologico del sistema autorizzativo, non direttamente riconducibile alle singole istruttorie e, pertanto, non finanziabile mediante il vigente regime tariffario. In particolare, le risorse sono destinate:

- alla realizzazione e all'implementazione degli strumenti informatici necessari alla gestione delle nuove fasi istruttorie e all'integrazione delle valutazioni tecnico-sanitarie nei procedimenti AIA, in coordinamento con i processi di digitalizzazione già avviati dall'Amministrazione, per un importo stimato pari a euro 150.000;
- alle attività di supporto amministrativo e organizzativo alla Commissione istruttoria per l'AIA-IPPC, per un importo stimato pari a euro 100.000;
- allo sviluppo di metodologie, linee guida e strumenti valutativi finalizzati a garantire un approccio integrato alle valutazioni ambientali e sanitarie, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con enti pubblici di ricerca e istituzioni tecnico-scientifiche, quali ISPRA, ISS, CNR e Università, per un importo stimato pari a euro 250.000.

La quantificazione dell'onere è pertanto determinata come segue:

- 1) strumenti informatici e digitalizzazione delle istruttorie: **euro 150.000;**
- 2) supporto amministrativo e organizzativo alla Commissione: **euro 100.000;**
- 3) sviluppo di metodologie e supporto tecnico-scientifico specialistico: **euro 250.000.**

Totale: euro 500.000 per l'anno 2027.

La previsione è limitata all'anno 2027 in quanto riferita ai costi di primo impianto e di avvio del nuovo modello organizzativo e valutativo. A regime, gli oneri di funzionamento e mantenimento delle attività introdotte saranno sostenuti mediante il ricorso al sistema tariffario disciplinato ai sensi dell'articolo 33, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Ai sensi del **comma 3**, agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, che reca le necessarie disponibilità.

L'**articolo 2** reca "*Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima*".

In particolare, al **comma 1**, si istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima, con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, che costituisce limite di spesa.

Il Fondo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.



Al **comma 2** si demanda ad apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il compito di stabilire: le modalità per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo, i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve recare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento; i criteri e le modalità per la valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile; le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione; i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo. La norma, a carattere procedurale, non determina effetti sulla finanza pubblica.

Al **comma 3** si prevede la facoltà per i comuni beneficiari del finanziamento di avvalersi, mediante la stipulazione di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società *in house* delle pubbliche amministrazioni. Ai relativi oneri si provvede a valere sul finanziamento concesso, nel limite massimo dell'1 per cento dell'importo assegnato.

Il **comma 4** stabilisce che agli oneri derivanti dall'istituzione del fondo in argomento, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota accantonata per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sul fondo speciale di conto capitale.

Relativamente alla finalità e all'ambito applicativo del Fondo di cui al presente articolo, esso fornisce ai comuni uno strumento di intervento per la gestione di eventi ambientali e climatici eccezionali che, pur determinando effetti negativi rilevanti sui territori e imponendo l'adozione di misure urgenti, non presentano i requisiti richiesti dalla vigente normativa di protezione civile per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale o regionale. Il Fondo assume carattere residuale e complementare rispetto agli strumenti emergenziali già previsti dall'ordinamento, evitando qualsiasi sovrapposizione con le competenze del sistema di protezione civile. La categoria degli eventi cui la norma si riferisce individui fenomeni riconducibili ad alterazioni ambientali, climatiche o ecosistemiche aventi carattere straordinario e non programmabile e, in ogni caso riconducibili alle materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il Fondo non è destinato a compensare integralmente i danni economici derivanti dall'evento né a finanziare interventi emergenziali di larga scala, ma esclusivamente a concorrere alla realizzazione di specifici interventi di gestione da parte dei comuni.

A tal fine, nel limite di spesa annuale e complessivo previsto, il decreto ministeriale definirà criteri selettivi di accesso, ferma la previsione che il finanziamento per singolo evento imprevedibile non potrà essere superiore a 1 milione di euro.

L'**articolo 3**, comma 1, interviene sull'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al fine di rendere possibile lo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, da operare a supporto dei Commissari di Governo, disciplinandone i relativi oneri che ne derivano, che sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, ovvero ancora non chiusi contabilmente (interventi attualmente ancora non realizzati), nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato purché la quota trovi capienza nell'ambito delle somme già previste nei quadri economici, senza pregiudizio per gli interventi previsti. Resta invece fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della



delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014.

L'articolo 4, con la lettera a) del comma 1, inserisce una lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 178-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, chiamando le organizzazioni che adempiono, per conto dei produttori di prodotti, agli obblighi di responsabilità estesa a darsi regole che assicurino la trasparenza e la correttezza dei propri processi decisionali. Fra tali regole, si fa specifica menzione dell'obbligo di astensione in capo ai componenti degli organi consortili di amministrazione, i quali versino in situazioni di conflitto di interesse. La previsione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera b) del comma 1** introduce, nel decreto legislativo 152 del 2006, un nuovo articolo 185-ter, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **lettera c) del comma 1** inserisce un nuovo comma 2-bis all'articolo 223 del decreto legislativo n. 152 del 2006, incaricando gli statuti dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi di prevedere misure atte prevenire situazioni di conflitto di interesse nonché specifici obblighi di dichiarazione e di astensione con riguardo ai componenti degli organi consortili di amministrazione, i quali rappresentino imprese impegnate in attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio.

Il **comma 2** apporta modificazioni all'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, sull'utilizzo del CSS-Combustibile, al fine di chiarirne alcuni aspetti applicativi.

Il **comma 3, lettera a)** include nella deroga introdotta al decreto-legge n. 17 del 2022, non solo le cementerie autorizzate a svolgere le operazioni R1 (recupero energetico di rifiuti), ma anche quelle che utilizzano il Combustibile solido secondario (CSS)-Combustibile, ovvero il CSS *end of waste* che ha cessato la propria qualifica di rifiuto in quanto conforme ai criteri e requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sulla base del quale è stato adottato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013. Inoltre, si apportano modificazioni di coordinamento, atteso che per il CSS-combustibile, cessato di essere rifiuto, non sarebbe corretto mantenere la formulazione "avviati al recupero energetico". Infatti, il recupero energetico può essere riferito solo ai rifiuti e non anche al CSS-combustibile, che viene utilizzato senza ulteriori operazioni di recupero. Pertanto, si chiarisce che il limite vincolante riferito all'anno, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 17 del 2022, riguarda i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo. Con riferimento alla **lettera b)** del comma 3 e, in particolare, alla proroga, ivi prevista, del termine stabilito dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge n. 17 del 2022 dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030, la disposizione è finalizzata ad assicurare la continuità di un regime già vigente e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La disposizione mantiene invariato l'assetto dei controlli e dei valori limite emissivi applicabili e non comporta, pertanto, effetti finanziari aggiuntivi per le amministrazioni competenti.

Il **comma 4** apporta modificazioni al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, al fine di assicurare un quadro informativo più completo e affidabile lungo l'intera filiera delle bottiglie in plastica per bevande, così da consentire un monitoraggio puntuale sia dei quantitativi di plastica riciclata effettivamente utilizzati, sia dell'origine del materiale stesso, con particolare riferimento alla distinzione tra provenienza da Stati membri dell'Unione europea e provenienza da Paesi terzi. Poiché



si tratta di obblighi informativi specifici in capo ai produttori, dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La struttura dei flussi informativi e la gestione delle attività di vigilanza e controllo si innestano su strumenti e organismi già operanti, in particolare il sistema consortile e l'Organismo di vigilanza, senza richiedere la creazione di nuove strutture o l'assegnazione di risorse ulteriori.

L'**articolo 5**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata Terra dei fuochi*", al **comma 1, lettera a)**, apporta modificazioni all'articolo 244, che disciplina il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione. In particolare, il **numero 1)** introduce il termine di conclusione del procedimento, pari a centocinquanta giorni, decorrente dalla comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo 244 e comunque dalla conoscenza della potenziale contaminazione del sito. Si tratta pertanto di una norma a carattere procedurale, priva di effetti per la finanza pubblica. Il **numero 2)** prevede il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto del suddetto termine di 150 giorni da parte della provincia; tale potere è esercitato dalla Regione con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Trattandosi di attività che rientrano tra le attribuzioni istituzionali dei soggetti interessati, gli stessi vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, in attuazione del principio unionale del "chi inquina paga", volto ad attribuire al soggetto responsabile dell'inquinamento i costi necessari per il ripristino dell'area contaminata, l'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, prevede espressamente che gli oneri connessi alle attività finalizzate all'identificazione del responsabile della contaminazione siano posti a carico del medesimo soggetto una volta individuato. Nel vigente assetto normativo, l'articolo 244 attribuisce alla Provincia lo svolgimento delle attività ivi previste e dispone, al comma 4-*bis*, che la stessa si avvalga del supporto tecnico dell'ARPA territorialmente competente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto i relativi costi sono sostenuti dal responsabile della contaminazione ai sensi del citato comma 2. La disposizione di cui alla lettera a), intervenendo sul medesimo articolo 244, prevede analogamente che, nell'ipotesi di esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, quest'ultima possa avvalersi del supporto tecnico di SNPA. Anche in tale fattispecie, in coerenza con quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 244, i relativi oneri sono destinati a gravare sul soggetto responsabile della contaminazione una volta individuato.

La **lettera b) del comma 1** prevede l'adozione di un decreto da parte del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica al fine di disciplinare i criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale; trattandosi di una materia che rientra tra le competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con specifico riferimento ai compiti svolti dalla Direzione generale economia circolare e bonifiche del Dipartimento sviluppo sostenibile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, le relative attività saranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La **lettera c) del comma 1** non determina effetti sulla finanza pubblica.

Il **comma 2** estende agli interventi finanziati con le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020, nonché del fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013, le misure di semplificazione in materia di bonifica dei siti inquinati previste all'articolo 6,



comma 1, del decreto-legge n. 153 del 2024. Si tratta pertanto di una norma a carattere procedurale, priva di effetti per la finanza pubblica.

Il **comma 3** destina alla realizzazione degli interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "Terra dei fuochi" un importo fino a 200 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge n. 207 del 2024, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli interventi sono attuati dal Commissario unico nominato ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 25 del 2025. Ai sensi del comma 876 della citata legge n. 207 del 2024 le risorse sono assegnate a interventi, identificati mediante specifico CUP, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con cui si provvede altresì alla disciplina delle modalità di monitoraggio e di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma degli interventi. Le risorse assegnate sono successivamente trasferite alla contabilità speciale intestata al Commissario unico, come previsto dal **comma 5**.

Il **comma 4** incrementa la quota del predetto Fondo attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri di 10 milioni di euro per il 2026, 10,9 milioni di euro per il 2027 e 9,7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2030. Ai relativi maggiori oneri si provvede ai sensi del comma 6.

Il **comma 6** dispone che, agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

- a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030;
- b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

Entrambi gli accantonamenti presentano le necessarie disponibilità.

Il **comma 7** chiarisce che alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, e prevede, tuttavia, per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, un'autorizzazione di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'**articolo 6** dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

07/10/2026

Daria Perrotta



Decreto-legge "Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche" (milioni di euro)														
Articolo	Comma	Lettera	Descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
						2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
1	2		Risorse da destinare alle attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con specifico riferimento ai profili sanitari, connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali	S	C		0,5			0,5			0,5	
1	3		Riduzione Tabella A - MASE	S	C		-0,5			-0,5			-0,5	
2	1		Istituzione del Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima	S	K		11,0	11,0		11,0	11,0		11,0	11,0
2	4		Riduzione Tabella B - MASE	S	K		-11,0	-11,0		-11,0	-11,0		-11,0	-11,0
5	4		Incremento del Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'art. 1, c. 875, della L. 207/2024 - quota PCOI	S	K	10,0	10,9	9,7		10,0	9,7	10,0	10,9	9,7
5	6	a)	Riduzione Tabella B - MASE	S	K	-4,0	-4,0	-0,8		-4,0	-0,8	-4,0	-4,0	-0,8
5	6	b)	Riduzione Tabella B - MEF	S	K	-6,0	-6,9	-8,9		-6,0	-8,9	-6,0	-6,9	-8,9
5	7		Incremento delle risorse in favore della Struttura del Commissario unico per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata "terra dei fuochi", di cui all'art. 10, c. 5, del D.L. 25/2025 - funzionamento	S	C		1,0	1,0			1,0		1,0	1,0
5	7		Riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'art. 1, c. 200, della L. 190/2014	S	C		-1,0	-1,0			-1,0		-1,0	-1,0
			Entrate	E		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			Spese	S		0,0	-0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			SALDO			0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 8 ottobre 2026, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2026.

Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali, la gestione dei problemi climatici, l'economia circolare e le bonifiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti, altresì, gli articoli 9 e 41 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, del 5 marzo 2025, che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche »;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante « Norme in materia ambientale »;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) »;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea »;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante « Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive »;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante « Codice della protezione civile »;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 »;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante « *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure »;

Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, recante « Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente »;

Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante « Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali »;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 13 dicembre 2024, n. 191, recante « Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico »;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69, recante « Disposizioni in materia di reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni »;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, recante « Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi »;

Considerato che l'evoluzione delle esigenze di tutela dell'ambiente, del territorio e della salute, anche in relazione ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici, alla gestione sostenibile delle risorse, all'attuazione delle politiche di economia circolare e alla necessità di assicurare l'effettività degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, richiede il rafforzamento immediato degli strumenti amministrativi, operativi e finanziari a disposizione delle amministrazioni competenti;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare disposizioni volte a fronteggiare le problematiche ambientali e climatiche, a rafforzare la capacità di azione delle amministrazioni competenti, a garantire l'effettiva attuazione degli interventi di bonifica e recupero ambientale, anche con riferimento all'area denominata « Terra dei fuochi », nonché ad assicurare il conseguimento degli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale ed economia circolare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Misure urgenti per il rafforzamento delle istruttorie ambientali)

1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8:

1) al comma 2-*bis*:

1.1) al primo periodo, dopo le parole: « ivi comprese » sono inserite le seguenti: « le verifiche di assoggettabilità a VIA e »;

1.2) al quattordicesimo periodo, le parole: « previste dagli articoli 20 » sono sostituite dalle seguenti: « previste dagli articoli 19, 20 »;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Con il medesimo decreto annuale di cui al comma 5 del presente articolo sono altresì definiti i costi relativi al rimborso dei diritti di istruttoria ai sensi dell'articolo 25, comma 2-*ter*. »;

b) all'articolo 25, comma 2-*ter*:

1) al primo periodo, le parole da: « , mediante » a: « per l'anno 2023 » sono soppresse;

2) dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: « A decorrere dall'anno 2026, alla copertura dei costi derivanti dal primo periodo si provvede, nel limite di 5 milioni di euro annui, a valere sui proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. »;

c) all'articolo 27, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 2-*quinqüies*, primo periodo, del presente decreto ».

2. Al fine di rafforzare, con specifico riferimento ai profili sanitari, le attività istruttorie del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica connesse al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale già rilasciate e al rispetto delle relative condizioni, è autorizzata una spesa di 500.000 euro per l'anno 2027.

3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 500.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di

previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 2.

(Misure per fronteggiare la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo, denominato «Fondo investimenti per la gestione di eventi imprevedibili correlati all'ambiente e al clima», con una dotazione di 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Il fondo di cui al primo periodo finanzia la realizzazione, da parte dei comuni, di investimenti connessi a eventi imprevedibili che non danno luogo a eventi emergenziali ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere *b*) e *c*) del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, correlati:

- a*) a crisi del ciclo dei rifiuti;
- b*) alla conservazione della flora e della fauna autoctona, anche fluviale, lacuale e marina;
- c*) a fenomeni di deterioramento ecologico, anche delle acque;
- d*) a ulteriori effetti dei cambiamenti climatici.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:

a) le modalità e i termini per la presentazione, da parte dei comuni, dell'istanza volta all'ottenimento delle risorse del fondo di cui al comma 1, nonché i contenuti dell'istanza medesima, che in ogni caso deve riportare il cronoprogramma procedurale e di realizzazione dell'intervento;

b) i criteri e le modalità di valutazione dell'istanza da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nonché l'ammontare massimo di risorse erogabile a beneficio del comune richiedente, comunque nel limite di 1 milione di euro per singolo evento imprevedibile;

c) le procedure di erogazione, monitoraggio e rendicontazione;

d) i casi di revoca del finanziamento concesso a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1. La revoca è sempre disposta se, entro centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento, il comune beneficiario non abbia assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione dell'intervento.

3. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, i comuni beneficiari hanno la facoltà di avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, del supporto tecnico operativo di società *in house* delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Gli oneri derivanti dal primo periodo sono coperti, nel limite massimo dell'1 per cento, a valere sul finanziamento concesso.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Articolo 3.

(Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle attività di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività di assistenza tecnico specialistica finalizzate alla messa a bando e alla realizzazione degli interventi, effettuate a supporto dei commissari di Governo, sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare ovvero ancora non chiusi contabilmente, nel limite massimo del 2 per cento del finanziamento assegnato. Resta fermo, per i casi ivi previsti, quanto stabilito dall'articolo 5 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 1° agosto 2019, n. 64, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 dell'11 ottobre 2019, nonché quanto disposto dall'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91 del 2014. ».

Articolo 4.

(Disposizioni urgenti in materia di economia circolare)

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 178-ter, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) adozione, da parte delle organizzazioni di cui alla lettera a), di regole che assicurino la trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle decisioni di competenza degli organi di amministrazione, anche prevedendo obblighi di astensione in capo ai componenti

gli organi medesimi che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto, attuale o potenziale, con quello dell'organizzazione; »;

b) dopo l'articolo 185-*bis*, è inserito il seguente:

« Art. 185-*ter* (*Disciplina speciale per le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuto ovvero prodotte in cantieri puntuali*). – 1. I limiti previsti dall'articolo 185-*bis*, comma 2, lettera b), per il quantitativo di rifiuti in deposito sono elevati, nel caso delle terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell'elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03*, a 4.000 metri cubi complessivi, di cui al massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

2. Le terre e rocce da scavo prodotte in cantieri puntuali possono essere riutilizzate direttamente nel sito di produzione anche in assenza di preventiva caratterizzazione ambientale. Ai fini di cui al primo periodo, per cantiere puntuale si intende il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità non superiori a 20 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto, e destinate al riutilizzo diretto nel medesimo sito di produzione. La sussistenza dei requisiti di cui al secondo periodo deve risultare dalla documentazione di esecuzione dei lavori.

3. La disposizione di cui al comma 2, primo periodo, non si applica nel caso di terre e rocce da scavo contenenti calcestruzzo, bentonite, vetroresina, miscele cementizie, additivi e materie plastiche utilizzati per scavo meccanizzato o tradizionale, nonché nel caso di terre e rocce da scavo provenienti da siti oggetto di procedimenti di bonifica ai sensi del titolo V della presente parte o dagli scavi realizzati al fine della rimozione di potenziali sorgenti di contaminazione. »;

c) all'articolo 223, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. La partecipazione agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 da parte dei rappresentanti di imprese che svolgono attività di raccolta, selezione, recupero o riciclaggio è disciplinata dagli statuti dei consorzi medesimi mediante la previsione di misure atte a prevenire situazioni di conflitto di interesse, nonché di specifici obblighi di dichiarazione e astensione in caso di conflitti di interesse, anche solo potenziali. I rappresentanti di cui al primo periodo del presente comma che partecipano agli organi di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1 si astengono dall'assunzione di qualsiasi decisione relativa all'affidamento di servizi rientranti nell'oggetto dell'impresa di cui sono espressione. ».

2. All'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, in impianti o installazioni già autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono

modifiche sostanziali ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

Gli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo sono realizzati previa comunicazione del soggetto interessato all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, corredata da documentazione tecnica descrittiva dell'intervento medesimo. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, richiede al soggetto interessato di presentare una nuova domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Gli interventi di sostituzione dei combustibili tradizionali con CSS-combustibile conforme ai requisiti di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 22 del 2013 in impianti o installazioni non autorizzati allo svolgimento delle operazioni R1, non costituiscono modifica sostanziale ai sensi e per gli effetti delle autorizzazioni integrate ambientali se:

a) non comportano un incremento della capacità produttiva autorizzata;

b) rispettano le disposizioni di cui all'allegato 2 al titolo III-*bis* alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero i valori limite di emissione stabiliti, ai sensi del punto 2.3 dell'allegato medesimo, in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa ai medesimi impianti o installazioni.

La realizzazione degli interventi che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo richiede il mero aggiornamento del titolo abilitativo, comunque denominato, relativo all'impianto o all'installazione interessati, da ottenere mediante comunicazione all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale almeno quarantacinque giorni prima della realizzazione dell'intervento. L'autorità competente, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, qualora accerti il mancato soddisfacimento di una delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, richiede al

soggetto interessato di presentare apposita domanda di autorizzazione. Nel caso in cui il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione decorra senza che l'autorità competente si sia espressa sul mancato soddisfacimento delle condizioni di cui alle lettere *a)* o *b)* del primo periodo, il soggetto interessato può procedere comunque alla realizzazione dell'intervento. »;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

« 3.1. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sono considerati di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. ».

3. All'articolo 4, comma 5-*bis*, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « svolgimento delle operazioni R1 » sono inserite le seguenti: « o all'utilizzo di CSS-combustibile conforme ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 184-*ter*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, », dopo le parole: « si considera vincolante » sono inserite le seguenti: « , per i quantitativi effettivamente impiegati nello svolgimento del processo produttivo, » e le parole: « limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico » sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole: « 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2030 ».

4. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

« 5-*bis*. I produttori di bottiglie per bevande elencate nella parte F dell'allegato comunicano annualmente al Consorzio nazionale imballaggi di cui all'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tramite i sistemi istituiti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del presente decreto, il quantitativo di bottiglie immesse sul mercato, nonché di plastica riciclata acquistata e contenuta nelle medesime, indicando la provenienza dall'Unione europea o da un Paese terzo del quantitativo stesso. Il Consorzio nazionale imballaggi trasmette con cadenza annuale i dati acquisiti ai sensi del primo periodo del presente comma:

a) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai fini della comunicazione annuale di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e*);

b) al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché a ciascun altro soggetto competente ai fini della predisposizione dei piani e dei programmi di cui all'articolo 11, comma 1. ».

Articolo 5.

(Disposizioni urgenti in materia di bonifica e per l'area denominata « Terra dei fuochi »)

1. Alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 244:

1) al comma 3, le parole: « al comma 2 è comunque » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 2 è adottata nel termine di

centocinquanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1 e senza indugio »;

2) dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

« 4-*ter*. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, la regione assegna alla provincia interessata un termine non superiore a trenta giorni per provvedere. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni di cui al primo periodo, l'ordinanza motivata di cui al comma 2 è adottata dalla regione competente, con il supporto tecnico del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). Il supporto tecnico ai sensi del secondo periodo è fornito con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. »;

b) all'articolo 252, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto adottato ai sensi dell'articolo 264, comma 2-*bis*, gli allegati in materia di bonifica dei siti inquinati sono integrati con la disciplina dei criteri relativi alla caratterizzazione ambientale delle aree marine nei siti di interesse nazionale. »;

c) all'allegato 5 al titolo V, tabella 2, sezione METALLI, la decima e la sedicesima riga sono soppresse.

2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, dopo le parole: « Agli interventi » sono inserite le seguenti: « di bonifica finanziati a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero del Fondo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché agli interventi ».

3. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, nell'ambito della quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate, fino all'importo complessivo di euro 200 milioni, per la realizzazione di interventi di risanamento e bonifica dell'area denominata « Terra dei fuochi » da parte del Commissario unico di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il fondo di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, per la quota attribuita alla Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030,

5. Le risorse di cui al comma 3 confluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario unico di cui al medesimo comma 3. Le relazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 recano evidenza dell'impiego delle risorse confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario unico ai sensi del presente articolo.

6. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026, 10,9 milioni di euro per l'anno 2027, e 9,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030;

b) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 6 milioni di euro per l'anno 2026, 6,9 milioni di euro per l'anno 2027 e 8,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028, 2029 e 2030.

7. Alle risorse di cui al comma 3 non si applica quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111. Per le esigenze operative e di funzionamento della struttura del Commissario unico di cui al comma 3, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti dalle convenzioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 ottobre 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0217500